



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 118

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Valdegamberi

**DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ABITARE SOLIDALE
INTERGENERAZIONALE E ISTITUZIONE DEL PROGRAMMA
REGIONALE "ABITARE SOLIDALE VENETO"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° settembre 2026.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ABITARE SOLIDALE INTERGENERAZIONALE E ISTITUZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE "ABITARE SOLIDALE VENETO"

Relazione:

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di affrontare, attraverso un modello innovativo di welfare di comunità, due fenomeni sociali che interessano in modo crescente anche il territorio veneto: da un lato l'aumento delle persone anziane che vivono sole in abitazioni spesso più ampie rispetto alle proprie esigenze; dall'altro la difficoltà di studenti universitari e giovani lavoratori ad accedere ad alloggi disponibili a condizioni economiche compatibili con le prime fasi dei percorsi di studio e di inserimento professionale.

Queste due condizioni, apparentemente distanti, rappresentano in realtà bisogni complementari che possono trovare una risposta comune attraverso un sistema organizzato di convivenza solidale, basato sulla relazione tra generazioni diverse e sulla valorizzazione delle risorse già presenti nella comunità.

L'abitazione privata, oltre a essere un bene economico, può diventare uno spazio di relazione, sicurezza e sostegno reciproco. La disponibilità di una stanza o di una parte della propria casa da parte di una persona anziana può trasformarsi in una opportunità per un giovane che cerca un alloggio, mentre la presenza di un giovane può contribuire a contrastare isolamento, solitudine e difficoltà quotidiane dell'anziano.

La proposta di legge intende quindi promuovere un modello denominato "Abitare solidale Veneto", fondato sulla reciprocità e accompagnato da una regia pubblica capace di garantire sicurezza, trasparenza e tutela per entrambe le parti coinvolte.

I cambiamenti demografici degli ultimi decenni hanno modificato profondamente la struttura delle famiglie. L'aumento dell'aspettativa di vita, la riduzione della dimensione dei nuclei familiari e la crescita delle persone che vivono sole determinano nuove esigenze di accompagnamento sociale e di prevenzione della fragilità.

Molte persone anziane, pur mantenendo un buon livello di autonomia, sperimentano condizioni di isolamento che possono incidere negativamente sulla qualità della vita, sulla sicurezza quotidiana e sulla possibilità di mantenere relazioni sociali significative.

Parallelamente, il sistema universitario e il mercato del lavoro richiedono sempre più mobilità territoriale. Studenti fuori sede, giovani ricercatori, tirocinanti e lavoratori nei primi anni di carriera spesso incontrano difficoltà nel reperire abitazioni con canoni compatibili con le proprie disponibilità economiche.

Ne deriva una situazione nella quale esistono contemporaneamente:

- a) abitazioni con spazi inutilizzati;*
- b) persone anziane che necessitano di maggiore presenza e compagnia;*
- c) giovani che necessitano di soluzioni abitative accessibili.*

La proposta di legge interviene proprio su questa complementarità.

La proposta persegue una pluralità di obiettivi di interesse pubblico:

- a) contrastare la solitudine degli anziani. La presenza di un giovane convivente può rappresentare un elemento di compagnia, sicurezza e stimolo relazionale,*

favorendo il mantenimento dell'autonomia e della permanenza nel proprio ambiente di vita;

b) favorire l'accesso alla casa per i giovani. La possibilità di accedere a una stanza o a un'abitazione condivisa a condizioni agevolate rappresenta uno strumento concreto per sostenere studenti e giovani lavoratori nelle fasi iniziali del loro percorso formativo e professionale;

c) promuovere la solidarietà intergenerazionale. La convivenza tra generazioni diverse favorisce lo scambio di esperienze, conoscenze e competenze, rafforzando il senso di comunità;

d) valorizzare il patrimonio abitativo esistente. La legge mira a utilizzare una risorsa già disponibile, rappresentata dagli spazi abitativi inutilizzati o sottoutilizzati, evitando che rimangano privi di funzione sociale.

La proposta istituisce il programma regionale "Abitare solidale Veneto", quale sistema coordinato di incontro tra domanda e offerta.

Il modello si basa su quattro elementi fondamentali:

1) una piattaforma di incontro. La Regione promuove uno strumento attraverso il quale raccogliere le disponibilità degli anziani e le richieste dei giovani, favorendo abbinamenti coerenti con esigenze, caratteristiche personali e aspettative reciproche;

2) un soggetto pubblico di accompagnamento. Il sistema prevede il coinvolgimento dei comuni, degli ambiti territoriali sociali e degli altri soggetti territoriali competenti, con funzioni di orientamento, verifica, accompagnamento e mediazione. La presenza di un soggetto terzo garantisce maggiore fiducia e riduce i rischi di incomprensioni o situazioni problematiche;

3) un contratto-tipo regionale. La convivenza viene regolata attraverso un patto di "Abitare solidale", predisposto dalla Regione. Il documento definisce:

- a) durata della convivenza;*
- b) modalità di utilizzo degli spazi;*
- c) eventuale contributo economico;*
- d) impegni reciproci;*
- e) modalità di recesso;*
- f) strumenti di mediazione.*

Il giovane non assume il ruolo di assistente familiare e l'anziano non assume quello di semplice locatore: il rapporto è fondato sulla collaborazione e sulla reciprocità.

4) un sistema di garanzie. La Regione definisce strumenti di tutela attraverso:

- a) monitoraggio;*
- b) supporto informativo;*
- c) mediazione;*
- d) eventuali coperture assicurative.*

Elemento qualificante della proposta è il superamento della logica assistenziale. L'anziano non viene considerato esclusivamente come soggetto fragile destinatario di interventi, ma come persona portatrice di una risorsa: la propria abitazione, la propria esperienza e la propria disponibilità alla relazione.

Il giovane non viene considerato esclusivamente come soggetto in difficoltà economica, ma come portatore di energie, competenze e capacità relazionali.

La convivenza diventa pertanto un rapporto equilibrato nel quale entrambe le parti ricevono un beneficio.

La Regione svolge una funzione di indirizzo e coordinamento, lasciando ai territori la possibilità di organizzare il servizio secondo le proprie caratteristiche.

La Giunta regionale, mediante apposita deliberazione, definirà:

- a) criteri di accesso;*
- b) modalità operative;*
- c) schema del patto di “Abitare solidale”;*
- d) procedure di abbinamento;*
- e) modalità di monitoraggio;*
- f) eventuali strumenti assicurativi.*

Questa impostazione consente alla legge di mantenere stabilità nel tempo, lasciando agli strumenti amministrativi la necessaria flessibilità.

L'efficacia del programma richiede una rete di collaborazione tra:

- a) Regione del Veneto;*
- b) comuni;*
- c) ambiti territoriali sociali (ATS);*
- d) università;*
- e) ESU - aziende regionali per il diritto allo studio universitario;*
- f) aziende ULSS;*
- g) enti del Terzo settore;*
- h) associazioni rappresentative delle persone anziane.*

Tale rete consente di integrare politiche abitative, sociali e formative.

La proposta presenta caratteristiche di sostenibilità economica poiché non introduce un nuovo servizio assistenziale strutturato, ma organizza e coordina risorse già presenti nella società.

Gli eventuali costi riguardano principalmente:

- a) attività di coordinamento;*
- b) strumenti informativi;*
- c) formazione degli operatori;*
- d) monitoraggio;*
- e) eventuali coperture assicurative.*

Tali attività possono essere sostenute attraverso risorse regionali già destinate alle politiche sociali, abitative e del diritto allo studio, oltre a eventuali finanziamenti nazionali ed europei.

L'attuazione della legge potrà produrre:

- a) aumento delle opportunità abitative per i giovani;*
- b) riduzione della solitudine delle persone anziane;*
- c) maggiore sicurezza percepita;*
- d) valorizzazione del patrimonio abitativo privato;*
- e) rafforzamento delle reti di comunità;*
- f) sviluppo di nuove forme di cittadinanza attiva.*

La proposta di legge “Abitare solidale Veneto” introduce un modello innovativo nel quale una difficoltà sociale diventa una risorsa condivisa.

Mettere in relazione anziani con spazi abitativi disponibili e giovani alla ricerca di una casa significa costruire una risposta concreta a bisogni diversi ma complementari.

La Regione del Veneto, attraverso questa iniziativa, può promuovere un nuovo paradigma di welfare: un welfare non fondato esclusivamente sull'erogazione di servizi, ma sulla capacità delle comunità di generare relazioni, fiducia e solidarietà.

L'abitare torna così ad assumere il suo significato più ampio: non soltanto luogo fisico in cui vivere, ma spazio nel quale costruire relazioni tra persone e generazioni.

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ABITARE SOLIDALE INTERGENERAZIONALE E ISTITUZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE "ABITARE SOLIDALE VENETO"

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle politiche sociali, abitative, del diritto allo studio e dell'invecchiamento attivo, promuove forme di convivenza solidale tra persone anziane autosufficienti e giovani studenti o lavoratori, finalizzate a favorire il mutuo sostegno, la condivisione degli spazi abitativi e il rafforzamento della coesione sociale.

2. La presente legge persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) contrastare la solitudine e l'isolamento delle persone anziane;
- b) favorire la permanenza delle persone anziane nel proprio domicilio;
- c) agevolare l'accesso ad alloggi a condizioni economicamente sostenibili per studenti universitari e giovani lavoratori;
- d) valorizzare il patrimonio abitativo sottoutilizzato;
- e) promuovere la solidarietà tra generazioni e il welfare di comunità.

Art. 2 - Istituzione del programma regionale "Abitare solidale Veneto".

1. È istituito il programma regionale "Abitare solidale Veneto", di seguito denominato "programma".

2. Il programma favorisce l'incontro tra:

- a) persone anziane autosufficienti, singole o in coppia, disponibili a mettere a disposizione una parte della propria abitazione;
- b) studenti universitari, studenti degli ITS Academy (istituti tecnologici superiori), dottorandi, assegnisti di ricerca, tirocinanti e giovani lavoratori di età non superiore a trentacinque anni che necessitano di una sistemazione abitativa.

3. L'adesione al programma è volontaria.

Art. 3 - Principi del programma.

1. Il programma è fondato sui principi di:

- a) volontarietà;
- b) reciprocità;
- c) rispetto della dignità della persona;
- d) autonomia individuale;
- e) solidarietà intergenerazionale;
- f) tutela della riservatezza;
- g) sicurezza delle parti.

2. Il rapporto instaurato nell'ambito del programma non costituisce rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né rapporto di assistenza domiciliare o sociosanitaria.

Art. 4 - Patto di "Abitare solidale".

1. La convivenza è regolata mediante un patto di "Abitare solidale", sottoscritto dalle parti secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale, di seguito denominato "patto".

2. Il patto disciplina almeno:

- a) durata della convivenza;
- b) utilizzo degli spazi comuni;

- c) eventuale contributo economico;
- d) diritti e doveri reciproci;
- e) modalità di recesso;
- f) procedure di mediazione.

3. Il patto non può prevedere prestazioni riconducibili ad attività sanitarie, sociosanitarie o professionali di assistenza alla persona.

Art. 5 - Attività di reciproco supporto.

1. Nell'ambito del programma possono essere concordate attività di reciproco supporto quali:

- a) compagnia;
- b) aiuto nelle commissioni quotidiane;
- c) accompagnamento per visite o servizi;
- d) supporto nell'utilizzo di strumenti digitali;
- e) collaborazione nelle attività domestiche ordinarie;
- f) altre attività compatibili con le finalità della presente legge.

2. Restano esclusi gli interventi che richiedono qualifiche professionali o che costituiscono prestazioni lavorative.

Art. 6 - Competenze della Regione.

1. La Regione:

- a) coordina il programma;
- b) promuove la diffusione dell'iniziativa;
- c) favorisce la realizzazione di una piattaforma informatica regionale per l'incontro tra domanda e offerta;
- d) promuove accordi con università, ESU - aziende regionali per il diritto allo studio universitario, comuni, aziende ULSS, ambiti territoriali sociali (ATS), enti del Terzo settore e associazioni rappresentative;
- e) monitora l'attuazione della presente legge.

Art. 7 - Collaborazione degli enti locali.

1. I comuni, anche mediante gli ATS, possono collaborare all'attuazione del programma.

2. Gli enti locali possono svolgere attività di:

- a) informazione;
- b) orientamento;
- c) raccolta delle adesioni;
- d) accompagnamento;
- e) mediazione;
- f) monitoraggio.

Art. 8 - Garanzie.

1. La Regione promuove strumenti di tutela delle parti aderenti al programma.

2. La deliberazione della Giunta regionale disciplina le modalità di monitoraggio, accompagnamento, mediazione e le eventuali coperture assicurative.

Art. 9 - Accordi istituzionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare protocolli d'intesa con:
 - a) università;
 - b) ESU;
 - c) comuni;
 - d) aziende ULSS;
 - e) enti del Terzo settore;
 - f) altri soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del programma.

Art. 10 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente:
 - a) il numero delle adesioni;
 - b) il numero delle convivenze attivate;
 - c) la durata media delle convivenze;
 - d) gli effetti sociali prodotti;
 - e) eventuali criticità riscontrate.

Art. 11 - Disposizioni attuative.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare, la deliberazione attuativa del programma.
2. La deliberazione disciplina, in particolare:
 - a) i requisiti di partecipazione;
 - b) le modalità di presentazione delle domande;
 - c) i criteri di abbinamento tra ospitante e ospitato;
 - d) il modello del patto;
 - e) le procedure di monitoraggio;
 - f) i servizi di mediazione;
 - g) le modalità di verifica periodica del rapporto;
 - h) le eventuali coperture assicurative;
 - i) la gestione della piattaforma regionale;
 - j) ogni altro aspetto organizzativo necessario all'attuazione della presente legge.

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse annualmente stanziare con la legge regionale di bilancio nell'ambito delle missioni relative alle politiche sociali, al diritto allo studio e alle politiche abitative.
2. La Giunta regionale è autorizzata a utilizzare risorse statali, europee e di altri programmi di finanziamento coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Istituzione del programma regionale “Abitare solidale Veneto”.....	5
Art. 3 - Principi del programma.....	5
Art. 4 - Patto di “Abitare solidale”.....	5
Art. 5 - Attività di reciproco supporto.....	6
Art. 6 - Competenze della Regione.....	6
Art. 7 - Collaborazione degli enti locali.....	6
Art. 8 - Garanzie.....	6
Art. 9 - Accordi istituzionali.....	7
Art. 10 - Clausola valutativa.....	7
Art. 11 - Disposizioni attuative.....	7
Art. 12 - Norma finanziaria.....	7
Art. 13 - Entrata in vigore.....	7